

La traduzione delle sentenze che si pubblicano, emesse dalla Corte di Cassazione francese nel 2010 e nel 2012, è di Fabio **CHIOVINI** e Roberto **DE FELICE**. La nota di Antonio **ROTELLI**.

Publicato sul sito di Avvocatura per i Diritti LGBTI-Rete Lenford
<http://www.retelenford.it/node/816>

L'omogenitorialità è al centro di due recenti sentenze della Corte di Cassazione francese. Si tratta di sentenze interessanti anche per l'Italia, perché nonostante la diversità tra la normativa italiana e quella francese in materia di filiazione e di adozione, molti degli argomenti che qui vengono utilizzati sono facilmente trasponibili nel nostro sistema. Da qui il nostro interesse.

Nella prima sentenza, la n. 791 del 2010 (08-21.740), la Corte ha stabilito che deve essere trascritta in Francia la sentenza straniera, nel caso di specie di un giudice statunitense, che ha attribuito la genitorialità del minore anche alla partner della madre biologica. La coppia, una donna francese ed una americana, avevano avuto il figlio facendo ricorso ad un donatore anonimo, mediante tecnica di fecondazione medicalmente assistita.

I giudici di merito avevano negato la trascrizione della sentenza in quanto la ritenevano contraria a una norma del Codice civile, considerata espressiva di un principio di ordine pubblico. Tale norma, secondo i giudici, prevederebbe che l'adozione da parte di una persona del figlio o della figlia di un'altra sia possibile solo quando le due persone sono sposate tra loro. In assenza del matrimonio, l'adozione da parte di un terzo, non importa che sia partner, determinerebbe in ogni caso la perdita della potestà genitoriale da parte del genitore naturale, in quanto l'adozione cancellerebbe inevitabilmente il precedente legame di sangue. La Corte di cassazione ritiene, invece, questa interpretazione non corretta, perché la citata disposizione del codice civile non è di ordine pubblico, pertanto va trascritta l'adozione pronunciata da un giudice straniero a favore del o della partner del genitore naturale, anche in assenza di matrimonio, senza che ciò determini la perdita della potestà genitoriale da parte del genitore naturale.

Nelle altre due sentenze, la n. 755 (11.30261) e la n. 756 (11.30262), la Cassazione ha affrontato una stessa questione di diritto, relativa alla trascrizione del provvedimento straniero che ha disposto l'adozione congiunta da parte di due persone dello stesso sesso. Nel primo caso la coppia era formata da due uomini, uno inglese e l'altro francese, residenti in Inghilterra; nel secondo caso la coppia era formata da due uomini, entrambi franco-canadesi, residenti in Canada. L'adozione era stata pronunciata, rispettivamente, nel Regno Unito e in Canada.

La Cassazione ha annullato le due sentenze delle corti inferiori, che avevano ordinato la trascrizione, e ha rinviato il procedimento ai giudici per una nuova decisione, pronunciando un diverso principio di diritto, che definisce di ordine pubblico. Secondo la Cassazione non è possibile trascrivere il provvedimento straniero, che dispone l'adozione congiunta da parte di due persone dello stesso sesso, dal momento che, cancellando l'adozione i precedenti legami con i genitori naturali, dall'atto di nascita il minore risulterebbe nato da due persone dello stesso sesso. C'è da sottolineare che i due provvedimenti erano stati impugnati dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Parigi, il quale riteneva, erroneamente secondo la Cassazione, che la trascrizione non fosse possibile in base al diverso principio, non di ordine pubblico secondo la Cassazione, che l'adozione congiunta è consentita solo a coppie sposate.

Queste pronunce si inseriscono in un contesto molto vivace sotto il profilo giurisprudenziale che caratterizza la Francia, dove, va ricordato - è consentita l'adozione da parte di un/una *single*. Nel 2008, la Corte europea dei diritti umani (CEDU), nel caso *E.B. contro Francia*, ha condannato la Francia per aver negato l'adozione ad una donna *single*, in quanto lesbica.

Secondo la Corte, l'orientamento sessuale di una personale non ha rilevanza di per sé (negativa o escludente) ai fini dell'adozione.

Nel 2012, la stessa CEDU ha respinto il ricorso *Gas e Dubois contro Francia*, affermando la Francia non ha commesso una violazione dei diritti umani.

La signora Dubois aveva avuto un figlio mediante il ricorso alla fecondazione medicalmente assistita in Belgio e una volta tornata in Francia con la sua compagna, la signora Gas, quest'ultima avevo chiesto di essere riconosciuta come co-madre, facendo richiesta dell'adozione semplice, ma i tribunali francesi le avevano negato questo diritto.

Come chiaramente precisa una nota del sito Diritti Umani in Italia:

<“Il regime di filiazione adottiva nell’ordinamento francese prevede, accanto all’adozione piena (adoption plénière), la c.d. adozione semplice (adoption simple). Mentre l’adozione piena è consentita soltanto nei confronti di minori e rimuove compiutamente qualsiasi tipo di legame con la famiglia naturale, l’adozione semplice consente la costituzione di un legame di filiazione con un soggetto, indipendentemente dall’età dello stesso, senza che vengano meno i rapporti con i genitori biologici. Tuttavia, nel caso in cui l’adottato sia un minore, sull’adottante si trasferiscono tutti i diritti e i doveri derivanti dalla patria potestà, della quale di contro sono spogliati i genitori biologici. Esiste, ciononostante, un’eccezione in tal senso. Laddove, infatti, l’adottante sia anche il coniuge del padre o della madre del minore, l’effetto dell’adozione semplice sarà la condivisione della patria potestà, ai sensi dall’articolo 365 del codice civile”> (<http://www.duitbase.it/database/sentenze-corte-europea-dei-diritti-delluomo/767-Gas-e-Dubois-c-Francia>).

Secondo la CEDU, l'aver negato l'adozione a favore della co-mamma non determina una discriminazione, in quanto in Francia l'adozione del figlio/a biologico/a del/la partner non è consentito se i due partner non sono sposati, anche se si tratta di una coppia eterosessuale. Il presupposto per l'adozione del partner è l'esistenza, quindi, del vincolo matrimoniale. Secondo la CEDU non è rilevante il fatto che alle coppie omosessuali venga ancora impedito, in Francia, l'accesso al matrimonio. Infatti, in base alla sentenza Schalk and Kopf del 2010, la CEDU ha riconosciuto che l'articolo 12 della Convenzione non va più interpretato nel senso che il matrimonio sia riservato solo a coppie formate da persone di sesso opposto, ma non si configura una violazione di diritti umani -allo stato attuale della legislazione nei 47 paesi del Consiglio d'Europa- se gli stati contraenti non riconoscono l'accesso al matrimonio alle coppie omosessuali.

Di particolare interesse sono altre tre sentenze del 2011 della stessa Corte di Cassazione francese: n° 369 (09-66.486); n° 370 (10-19.053); n° 371 (09-17.130) con le quali sono stati affrontati i casi di tre coppie eterosessuali, che avevano fatto ricorso all'estero (negli USA) alla *surrogacy*. Nelle tre sentenze, la Corte ha dichiarato contrari all'ordine pubblico francese i contratti di *surrogacy*, in base al principio, ritenuto fondamentale per l'ordinamento, che lo stato civile è inalienabile e pertanto le disposizioni sulla filiazione non sono derogabili per contratto (Art. 16-7 e 16-9 del codice civile francese). La Corte ha anche analizzato i casi dal punto di vista delle convenzioni internazionali, arrivando alla conclusione che il diritto francese non viola la Convenzione europea per i diritti umani, art.8, in quanto i bambini in ogni caso hanno un padre, che è quello biologico, ma anche una madre in base alla legge degli USA e possono vivere in Francia con entrambi. Ciò determinerebbe, secondo i giudici, che l'interesse del minore sia salvaguardato, pertanto non vi sarebbe neppure violazione dell'articolo 3, comma 1, della Convenzione di New York sui diritti dei minori.

Dalla breve disamina che precede emerge un quadro complesso e a tratti contraddittorio che l'apertura del matrimonio e dell'adozione alle coppie dello stesso sesso, di recente annunciato dal Ministro della famiglia e inserito nel programma del governo, dovrebbe districare.

Attualmente una coppia lesbica che facesse ricorso alla fecondazione medicalmente assistita

potrebbe ottenere la trascrizione dell'atto di nascita del figlio con il riconoscimento della co-mamma come genitore, a patto che l'adozione sia pronunciata da un tribunale del paese dove è avvenuta la fecondazione o che, secondo chi scrive, già prevedesse per legge il riconoscimento della co-genitorialità della co-mamma. Invece, non si otterrebbe l'adozione da parte della co-mamma se il parto avvenisse in Francia e l'adozione fosse richiesta ad un tribunale francese, per mancanza di matrimonio tra i partner. C'è da sottolineare che nel caso della Cassazione francese del 2010, la madre biologica era cittadina statunitense, mentre la co-mamma era francese e non sappiamo quanto questo elemento abbia inciso sulla decisione dei giudici. Non è dato sapere cosa accadrebbe nel caso in cui la coppia che abbia avuto un figlio/una figlia mediante il ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita, risulti sposata in un paese dove ciò è consentito. E' probabile che i giudici sarebbero chiamati a valutare l'esistenza del matrimonio, nel superiore interesse del minore ad avere due genitori, anche se quel matrimonio non è trascrivibile in Francia. Forse il caso Gas e Dubois sarebbe stato risolto diversamente, già in Francia, se la coppia fosse stata sposata all'estero, anziché pacata in Francia.

Al contrario, se una coppia di uomini facesse ricorso alla maternità surrogata, non potrebbe mai ottenere la trascrizione dell'atto di nascita del figli, dal quale risulti genitore anche il co-padre, per contrarietà all'ordine pubblico del contratto di surrogacy.

Allo stesso modo, un'adozione congiunta da parte di una coppia omosessuale, pronunciata all'estero, non verrebbe trascritta in Francia.

<p style="text-align: center;">Arrêt n° 791 du 8 juillet 2010 (08-21.740) Cour de cassation Première chambre civile</p>	<p style="text-align: center;">Sentenza n. 791 dell'8 luglio 2010 (08-21.740) Corte di cassazione Prima sezione civile</p>
<p>Cassation sans renvoi Demandeur(s) : Mme V... X... Défendeur(s) : le procureur général près la cour d'appel de Paris</p>	<p>Cassazione senza rinvio Ricorrenti: Sig.re V. e X. Resistenti: il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi</p>
<p>Sur le moyen unique : Vu l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 370-5 du code civil ; Attendu que le refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français; qu'il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfant ;</p>	<p>Sull'unico motivo di ricorso: Visto l'articolo 509 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'articolo 370-5 del codice civile; Considerato che il rifiuto di delibazione fondato sulla contrarietà all'ordine pubblico internazionale francese della decisione straniera presuppone che essa comporti alcune statuizioni che ledano dei principi fondamentali del diritto francese; che non è il caso della decisione che pone in condivisione la potestà genitoriale tra la madre e l'adottante di un bambino;</p>
<p>Attendu que Mme X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité américaine, vivant aux Etats-Unis ont passé une convention de vie commune, dite "domestic partnership" ; que par décision du</p>	<p>Considerato che la Sig.ra X, di nazionalità francese, e la Sig.ra Y, di nazionalità americana, residenti negli Stati Uniti, hanno stipulato un accordo di convivenza denominato "domestic partnership"; che con</p>

<p>10 juin 1999, la Cour supérieure du Comté de Dekalb (Etat de Georgie) a prononcé l'adoption par Mme X... de l'enfant A..., née en 1999 à ... après insémination par donneur anonyme de Mme Y... ; que l'acte de naissance de l'enfant mentionne Mme Y... comme mère et Mme X... comme "parent", l'une et l'autre exerçant l'autorité parentale sur l'enfant ;</p>	<p>decisione del 10 giugno 1999 la Corte superiore della contea di Dekalb (Stato della Georgia) ha pronunciato l'adozione da parte della Sig.ra X del bambino A., nato della Sig.ra Y nel 1999 a ... in seguito ad inseminazione artificiale per mezzo di donatore anonimo; che l'atto di nascita del bambino menziona la Sig.ra Y come madre e la Sig.ra X come "genitore", l'una e l'altra esercitanti la potestà genitoriale sul bambino;</p>
<p>Attendu que pour refuser d'accorder l'exequatur au jugement étranger d'adoption, l'arrêt se borne à énoncer que, selon les dispositions de l'article 365 du code civil, l'adoptante est seule investie de l'autorité parentale, de sorte qu'il en résulte que la mère biologique est corrélativement privée de ses droits bien que vivant avec l'adoptante ;</p>	<p>Considerato che nel rifiutare la concessione dell'<i>exequatur</i> alla decisione straniera di adozione, la sentenza si limita a enunciare che, secondo le disposizioni dell'articolo 365 del codice civile, l'adottante è investita dell'autorità parentale in via esclusiva, risultandone la madre biologica privata dei suoi diritti nonostante conviva con l'adottante;</p>
<p>En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ; Et attendu que la Cour de cassation peut mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;</p>	<p>In ciò la Corte d'appello ha violato le suddette disposizioni, la prima per mancata applicazione e la seconda per falsa applicazione; e considerato che la Corte di cassazione può concludere il giudizio applicando la regola di diritto pertinente, in conformità all'articolo 411-3 del codice dell'ordinamento giudiziario;</p>
<p>PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'exequatur de la décision rendue le 10 juin 1999, entre les parties, par la Cour suprême du Comté de Dekalb (Etat de Georgie, Etats-Unis d'Amérique) ;</p>	<p>PER QUESTI MOTIVI: CASSA E ANNULLA, in tutte le sue disposizioni, la sentenza resa tra le parti il 9 ottobre 2008 dalla Corte d'appello di Parigi; AFFERMA non esserci necessità di rinvio; ORDINA l'esecuzione della decisione resa tra le parti il 10 giugno 1999 dalla Corte suprema della contea di Dekalb (Stato della Georgia, Stati Uniti d'America)</p>
<p>Président : M. Charruault Rapporteur : Mme Monéger, conseiller Avocat général : M. Domingo Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard</p>	<p>Presidente : Sig. Charruault Relatore : Sig.ra Monéger, consigliere Avvocato generale : Sig. Domingo Avvocati : SCP Thouin-Palat et Boucard</p>

<p style="text-align: center;">Arrêt n° 755 du 7 juin 2012 (11-30.261) Cour de cassation Première chambre civile</p>	<p style="text-align: center;">Sentenza n. 755 del 7 giugno 2012 (11-30.261) Corte di cassazione Prima sezione civile</p>
<p>Cassation Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d'appel du Palais Défendeur(s) : M. X... ; M. Y...</p>	<p>Cassazione Ricorrenti: il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi Resistenti: Sig. X. e Sig. Y.</p>
<p>Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, et M. Y..., de nationalité britannique, demeurant tous deux au Royaume Uni, ont, après avoir obtenu l'agrément des services sociaux britanniques, adopté, par décision du 18 juillet 2008 du tribunal du comté de Pontypridd, Brad Z..., né [...] 1998 ; que, le 7 juillet 2009, MM. X... et Y... ont sollicité l'exequatur de cette décision ;</p>	<p>Considerato, come da sentenza allegata, che i Sigg. X., di nazionalità francese, e Y., di nazionalità inglese, entrambi dimoranti nel Regno Unito, dopo aver ottenuto l'accordo dei servizi sociali britannici hanno adottato, con decisione del 18 luglio 2008 del tribunale della contea di Pontypridd, Brad Z..., nato il [...] 1998; che, il 7 luglio 2009, i Sigg. X e Y hanno sollecitato l'<i>exequatur</i> di tale decisione;</p>
<p>Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le parquet général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, de sorte qu'en reconnaissant l'adoption conjointe par deux personnes non mariées, la cour d'appel a violé l'article 346 du code civil, dont les dispositions relèvent de l'ordre public international français ; Mais attendu que l'article 346 du code civil qui réserve l'adoption conjointe à des couples unis par le mariage ne consacre pas un principe essentiel reconnu par le droit français ; que le grief n'est donc pas fondé ;</p>	<p>Sull'unico motivo di ricorso, nel suo primo aspetto: Considerato che la procura generale presso la Corte d'appello di Parigi impugna la sentenza d'accoglimento della suddetta domanda, sulla base del motivo che nessuno può essere adottato da più persone se queste non sono coniugate, con la conseguenza che riconoscendo l'adozione congiunta da parte di due persone non coniugate la Corte d'appello ha violato l'articolo 346 del codice civile, le cui disposizioni rilevano in quanto di ordine pubblico internazionale francese; Ma considerato che l'articolo 346 del codice civile, che riserva l'adozione congiunta a delle coppie unite in matrimonio, non consacra un principio essenziale riconosciuto dal diritto francese; che il gravame non è quindi fondato;</p>
<p>Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 509 du code de procédure civile, ensemble l'article 310 du code civil; Attendu qu'est contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation, la reconnaissance en France d'une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l'état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d'un enfant comme né de deux parents du même sexe ; Attendu que pour ordonner l'exequatur du</p>	<p>Ma sull'unico motivo di ricorso, nel suo secondo aspetto: Visto l'articolo 509 del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'articolo 310 del codice civile; Considerato che è contrario ad un principio essenziale del diritto francese della filiazione il riconoscimento in Francia di una decisione straniera la cui trascrizione nei registri francesi dello stato civile, valida come atto di nascita, comporta l'iscrizione di un bambino come nato da due genitori del medesimo</p>

<p>jugement étranger, l'arrêt retient que cette décision, qui prononce l'adoption par un couple non marié et qui partage l'autorité parentale entre les membres de ce couple, ne heurte aucun principe essentiel du droit français et ne porte pas atteinte à l'ordre public international ;</p> <p>Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, cette adoption avait pour effet de rompre les liens de filiation antérieure de l'enfant de sorte que la transcription de la décision étrangère sur les registres de l'état civil français emporterait inscription de l'enfant comme étant né de deux parents de même sexe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;</p>	<p>secco;</p> <p>Considerato che nell'ordinare l'<i>exequatur</i> della decisione, la sentenza ritiene che tale decisione, che si pronuncia sull'adozione da parte di una coppia non sposata e pone la potestà genitoriale in condivisione tra i membri di detta coppia, non viola alcun principio essenziale del diritto francese e non è contraria all'ordine pubblico internazionale; Che così decidendo, dato che questa adozione, così come si constatava, aveva per effetto la rottura dei precedenti legami di filiazione in capo al bambino in modo che la trascrizione della decisione straniera sui registri francesi dello stato civile avrebbe comportato l'iscrizione del bambino come nato da due genitori del medesimo sesso, la Corte d'appello ha violato le suddette disposizioni;</p>
<p>PAR CES MOTIFS :</p> <p>CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2011 tel que rectifié le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.</p>	<p>PER QUESTI MOTIVI:</p> <p>CASSA E ANNULLA, in tutte le sue disposizioni, la sentenza resa tra le parti il 24 febbraio 2011, come rettificata il 31 marzo 2011, dalla Corte d'appello di Parigi; di conseguenza rimette la causa e le parti nello stato in cui si trovavano prima della suddetta sentenza e, perché la causa sia decisa, le rinvia davanti la Corte d'appello di Versailles.</p>
<p>Président : M. Charruault Rapporteur : Mme Dreifuss-Netter, conseiller et Mme Vassalo, conseiller référendaire Avocat général : Mme Petit, premier avocat général Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard</p>	<p>Presidente: Sig. Charruault Relatori: Sig.ra Dreiffus-Netter, consigliere e Sig.ra Vassalo, consigliere referendario Avvocato generale: Sig.ra Petit, primo avvocato generale Avvocati : SCP Thouin-Palat et Boucard</p>

<p style="text-align: center;">Arrêt n° 756 du 7 juin 2012 (11-30.262) Cour de cassation Première chambre civile</p>	<p style="text-align: center;">Sentenza n. 756 del 7 giugno 2012 (11-30.262) Corte di cassazione Prima sezione civile</p>
<p>Cassation Demandeur(s) : Le procureur général près la cour d'appel de Paris Défendeur(s) : M. X... ; M. Y...</p>	<p>Cassazione Ricorrenti: il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi Resistenti: Sig. X. e Sig. Y.</p>
<p>Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y..., tous deux de nationalités française et canadienne, vivant ensemble depuis le mois de juin 1997 à Montréal (Canada), ont accueilli, le 19 octobre 2005, en vue de son adoption, un enfant prénommé Brandon, âgé de trois ans ; que, par jugement du 24 février 2009, la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec a prononcé l'adoption conjointe de l'enfant par MM. X... et Y..., lesquels ont sollicité l'exequatur de ce jugement ;</p>	<p>Considerato, come da sentenza allegata, che i Sigg. X. e Y., tutti e due di nazionalità francese e canadese, conviventi dal mese di giugno 1997 a Montréal (Canada), hanno accolto in data 19 ottobre 2005, in vista della sua adozione, un bambino chiamato Brandon di anni tre; che, con decisione del 24 febbraio 2009, la sezione per i minorenni della Corte del Québec a pronunciato l'adozione congiunta del bambino da parte di X. e Y., i quali hanno sollecitato l'<i>exequatur</i> di tale decisione;</p>
<p>Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors selon le moyen, que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, de sorte qu'en reconnaissant l'adoption conjointe par deux personnes non mariées, la cour d'appel a violé l'article 346 du code civil, dont les dispositions relèvent de l'ordre public international français ;Mais attendu que l'article 346 du code civil, qui réserve l'adoption conjointe à des couples unis par le mariage, ne consacre pas un principe essentiel reconnu par le droit français ; que le grief n'est pas fondé ;</p>	<p>Sull'unico motivo di ricorso, nel suo primo aspetto: Considerato che il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi impugna la sentenza d'accoglimento della suddetta domanda, sulla base del motivo che nessuno può essere adottato da più persone se queste non sono coniugate, con la conseguenza che riconoscendo l'adozione congiunta da parte di due persone non coniugate la Corte d'appello ha violato l'articolo 346 del codice civile, le cui disposizioni rilevano in quanto di ordine pubblico internazionale francese; Ma considerato che l'articolo 346 del codice civile, che riserva l'adozione congiunta a delle coppie unite in matrimonio, non consacra un principio essenziale riconosciuto dal diritto francese; che il gravame non è quindi fondato;</p>
<p>Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 509 du code de procédure civile, ainsi que l'article 310 du code civil ;Attendu que pour ordonner l'exequatur du jugement, l'arrêt retient que cette décision, qui prononce l'adoption par un couple non marié et partage l'autorité parentale entre les membres de ce couple, ne heurte aucun principe essentiel du</p>	<p>Ma sull'unico motivo, nel suo secondo aspetto: Visto l'art. 3 del codice civile, in combinato disposto con l'articolo 509 del codice di procedura civile, così come l'articolo 310 del codice civile; Considerato che nell'ordinare l'<i>exequatur</i> della decisione, la sentenza ritiene che tale decisione, che si pronuncia sull'adozione da parte di una coppia non sposata e pone la</p>

<p>droit français et ne porte pas atteinte à l'ordre public international ;Attendu, cependant, qu'est contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation, la reconnaissance en France d'une décision étrangère dont la transcription sur les registres de l'état civil français, valant acte de naissance, emporte inscription d'un enfant comme né de deux parents du même sexe ;Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui incombait, si la transcription du jugement sur les registres de l'état civil français n'aurait pas pour effet d'inscrire cet enfant comme étant né de deux parents du même sexe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes sus visés ;</p>	<p>potestà genitoriale in condivisione tra i membri di detta coppia, non viola alcun principio essenziale del diritto francese e non è contraria all'ordine pubblico internazionale; Considerato, tuttavia, che è contrario ad un principio essenziale del diritto francese della filiazione il riconoscimento in Francia di una decisione straniera la cui trascrizione nei registri francesi dello stato civile, valida come atto di nascita, comporta l'iscrizione di un bambino come nato da due genitori del medesimo sesso; Che così decidendo, senza accertare, come avrebbe dovuto, se la trascrizione della decisione sui registri francesi dello stato civile avrebbe avuto l'effetto di iscrivere quel bambino come nato da due genitori del medesimo sesso, la Corte d'appello non ha fornito una base legale alla sua decisione rispetto alle disposizioni su considerate;</p>
<p>PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.</p>	<p>PER QUESTI MOTIVI: CASSA E ANNULLA, in tutte le sue disposizioni, la sentenza resa tra le parti il 24 febbraio 2011 dalla Corte d'appello di Parigi; di conseguenza rimette la causa e le parti nello stato in cui si trovavano prima della suddetta sentenza e, perché la causa sia decisa, le rinvia davanti la Corte d'appello di Versailles.</p>
<p>Président : M. Charruault Rapporteur : Mme Dreiffus-Netter, conseiller et Mme Vassalo, conseiller référendaire Avocat général : Mme Petit, premier avocat général Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard</p>	<p>Presidente: Sig. Charruault Relatori: Sig.ra Dreiffus-Netter, consigliere e Sig.ra Vassalo, consigliere referendario Avvocato generale: Sig.ra Petit, primo avvocato generale Avvocati : SCP Thouin-Palat et Boucard</p>